

**QUALE AUTODETERMINAZIONE
DI FRONTE ALLA VITA
E ALLA MORTE?**

**CONVEGNO DELLA FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI UDINE**

La vita non è disponibile

Se non si vuole arrivare ben presto a conseguenze inaccettabili per la sopravvivenza della convivenza sociale, il principio di autodeterminazione non può essere ritenuto illimitato, altrimenti, affermandolo senza condizioni.

Questa la conclusione del convegno organizzato dal professor Danilo Castellano dell'Università di Udine. In controluce la vicenda di Eluana Englaro. Gli interrogativi di numerosi studiosi

Sin dall'inizio del confronto, il professor **Mario Furlanut, presidente del Comitato etico dell'Azienda Santa Maria della Misericordia di Udine e ordinario di Farmacologia all'ateneo friulano**, nell'illustrare alcune delle conseguenze imprevedibili e aberranti derivanti dall'uso indiscriminato del concetto di qualità della vita, ha

esemplificato la paradossale situazione dei carcerati, condannati in alcuni stati del mondo, utilizzati come banca di organi a seguito di presunte manifestazioni di volontà di non proseguire una vita non degna e di espiare la pena offrendo il proprio corpo per gli espianti.

Pur non facendo riferimento diretto alle molte situazioni che nel mondo ormai si pongono ai limiti della considerazione della persona umana come cavia per ricerche e sperimentazioni, nonché come fonte di profitto in un mercato nel quale, con la disponibilità di risorse finanziarie, certuni possono permettersi di acquistare pezzi di ricambio per il proprio corpo, il professor Furlanut, nel passare alle considerazioni sull'altra parte del tema del seminario, l'inizio della vita, si è chiesto «se siamo proprio sicuri che avere un figlio sia un diritto assoluto e non invece una leggittima aspirazione, che deve ri-

spettare l'origine della vita come indipendente e indisponibile per la volontà creativa dell'uomo».

«Sotto il profilo giuridico penalistico – ha precisato sin da subito il professor **Filippo Sgubbi, ordinario di Diritto penale all'università di Bologna** – il penalista, pur considerando che le categorie giuridiche e il diritto soggettivo sono sempre storicamente e socialmente condizionati, è abituato a pensare e operare in termini di certezza, ma oggi accerta una progressiva trasformazione delle categorie giuridiche e gli importanti mutamenti subiti da categorie fondamentali, come vita e morte».

Nell'attuale dibattito giuridico assumono importanza categorie, giudizi, modi di operare ai quali non eravamo abituati.

Oggi si afferma, ad esempio, che il punto di riferimento non è più la certezza del diritto, ma la categoria dell'equilibrio tra i principi, tra i valori, equilibrio talvolta connotato dall'arbitrio e si afferma l'equiva-

lenza tra il bene storicamente affermato che è la vita e il nuovo concetto di bene, rappresentato dalle scelte individuali intese come valore assoluto.

«Ora il bene giuridico da tutelare non sembra più essere la vita, ma la qualità della vita, intesa come efficienza dell'individuo nelle relazioni».

Tutto ciò porta a valorizzare le scelte individuali – ha proseguito Sgubbi – a enfatizzare l'autonomia e le capacità, a riconoscere il primato della libertà soggettiva di scelta. Tutto ciò risulta condizionante per il giurista e, ferma restando la norma, se ne trasforma l'operatività, allontanandola dallo stesso testo della legge, sino ad arrivare all'affermazione che è il singolo individuo a dover valutare la qualità della vita, a decidere se proseguire nel suo percorso umano».

E qualcuno è arrivato ad enunciare – ha osservato Sgubbi – che le categorie fondamentali, la vita e la morte, sono spazio libero dal diritto, cosicché, laddove sono in gioco i diritti primari, le scelte competono solamente al singolo.

Nella prassi giuridica, alla categoria della vita come bene assoluto, si stanno sostituendo le categorie della qualità e della dignità della vita. Nell'operatività si afferma il filone del risarcimento da nascita, rappresentato da quei casi nei quali il soggetto sia nato per un errore di valutazione e, pertanto, si affermano concetti nuovi come quello di danno da concepimento, danno da nascita.

Dovrebbe trattarsi di eresie perché la vita rappresenta il bene assoluto, mentre la morte è il male assoluto. Pertanto, si afferma la pratica del risarcimento per l'essere nati male, la necessità di porre in atto qualsiasi azione per garantire e tutelare il diritto a nascere bene e, qualora ciò non sia possibile, la strada obbligata sembra la soppressione prima che si verifichi la nascita non garantita. Secondo questa concezione l'individuo ha diritto ad una certa qualità della vita che, qualora pregiudicata, fa nascere il diritto al risarcimento.

Alla domanda riguardante la necessità di una legge sul testamento biologico, il professor **Ferrando Mantovani, ordinario di Diritto penale all'università di Firenze**, ha risposto evidenziando che dopo la sentenza di morte pronunciata per Eluana Englaro, sentenza ritenuta un atto di sovranità, anziché di giurisdizione, la maggior parte degli addetti e dei commentatori ritiene venuto il momento di normare la materia. E, pertanto, nel suo intervento, il docente di Diritto penale all'università di Firenze ha

descritto i fondamenti della legittimità e i limiti di validità del testamento biologico.

Illustrati i limiti contenuti nelle diverse concezioni della vincolatività dello stesso strumento per il medico, dopo aver indicato come valida l'ipotesi di una vincolatività intermedia tra quella assoluta e l'indifferente, Mantovani ha enunciato i diversi requisiti necessari per la corretta formulazione del testamento biologico secondo il testo approvato al Senato.

In conclusione, il docente fiorentino ha posto in luce le contraddizioni in cui sarebbe caduta la Corte di Cassazione, rifiutando nel 2006 l'approvazione di un testamento biologico sottoscritto da un testimone di Geova e accogliendo, invece, come valide nel 2007 le volontà presuntamente attribuite a Eluana Englaro oltre 17 anni prima.

Di tutt'altro avviso è risultato l'intervento del pro-

Furlanut: «siamo proprio sicuri che avere un figlio sia un diritto assoluto e non invece una legittima aspirazione, che deve rispettare l'origine della vita come indipendente e indisponibile per la volontà creativa dell'uomo?»



fessor **Marco Zanotti**, docente di Diritto penale all'**Università di Udine**, che, in sintesi, ha sostenuto il diritto personale alla scelta del suicidio, non solo come diretta conseguenza del principio di autodeterminazione, ma anche sulla base di precisi riferimenti storici, normativi e dottrinali. Come diritto, insomma, che può ben essere ricavato e derivato dal nostro ordinamento.

Pur aderendo al principio di autodeterminazione, inteso come possibilità per il singolo di ottenere la sospensione delle cure quando non voglia più essere sottoposto a terapia, l'avvocato **Antonio Franchini**, già membro del Consiglio nazionale forense e presidente della Camera penale di Venezia, ha sottolineato come nel caso di Eluana Englaro non si è verificata la conseguenza di un consenso-assenso informato alla sospensione della terapia, ma la presunzione del consenso, dedotta in modo inaccettabile.

Fatto il paragone con le vicende di Piergiorgio Welby e Giovanni Nuvoli, per i quali i giudici hanno agito rispettando la volontà del paziente, Franchini ha ribadito che per Eluana non ne è stata rispettata la volontà, in quanto la stessa è stata solamente desunta e attribuita a posteriori.

Nel concludere il convegno seguito da un pubblico numeroso e attento, il **professor Castellano** ha evidenziato che, se non si vuole arrivare ben presto a conseguenze inaccettabili per la sopravvivenza della convivenza sociale, il principio di autodeterminazione non può essere ritenuto illimitato, altrimenti, affermandolo senza condizioni, si arriverà, ad esempio, ad ammettere il diritto ad assumere, spacciare e diffondere gli stupefacenti.

A CURA DI
FLAVIO ZENI